

Carrara, 23 giugno 2015
DL/

Spett. Ditta/Società/Egr. Sig.

- 1 -

CONTI CORRENTI A SALDO DARE – INCLUSIONE IN FATTURA

Come ormai sapete bene, ad ogni assistito (e quindi anche a Voi) è intestato nella nostra contabilità un **conto corrente** (ordinario), ben distinto dal “*conto cliente*”: mentre infatti quest’ ultimo si movimenta solo con le fatture ed i correlativi pagamenti, nel **conto corrente** affluiscono le somme affidateci per Vostre spese dirette o per le imposte (ad esempio: per Imu, imposte di registro, diritti relativi a pratiche camerali, ecc.).

Contabilmente questi *conti correnti* costituiscono per noi un peso, e però sono anche un motivo di vanto: in qualsiasi momento siamo infatti in grado di dire ad ogni nostro cliente quanti denari egli ci ha versato negli ultimi dieci/dodici anni e come li abbiamo poi effettivamente spesi.

Intuitivamente il saldo del c/c ordinario dovrebbe sempre essere a credito del cliente. In pratica non è sempre stato così.

Ed allora, non volendo creare disagi con richieste di somme di norma singolarmente limitate, nella fatturazione di maggio c.a. potreste aver trovato un addebito ex art. 15 DPR 633 (non soggetto ad iva) destinato proprio al rimborso di quanto effettivamente anticipato per Vostro conto. L’ estratto del c/c Vi fornirà ogni dettaglio.

Così procederemo anche in futuro. Ma è bene ricordare che i fondi per le spese dovrebbero sempre essere precostituiti.

- 2 -

CONTRATTI A PROGETTO E DI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE

Su Il Sole 24 Ore del 21 andante leggiamo che il lavoro a progetto sostanzialmente sparirà con la pubblicazione in G.U. – pubblicazione data per imminente - del decreto legislativo sul lavoro. Più precisamente:

- a) dopo la pubblicazione del decreto non sarà più ammessa la stipula di nuovi contratti;

- b) quelli ora in vigore restano validi fino alla loro naturale scadenza, anche dopo il 1° gennaio 2016;
- c) dal 1° gennaio 2016 però i contratti di lavoro a progetto (salvo quelli **validamente** in essere con scadenza successiva a tale data, ai sensi della precedente lett. b) perdono efficacia ed il rapporto diventa “di lavoro subordinato a tempo indeterminato”.

Anche i contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro non saranno più ammessi. Quelli in vigore (aggiungiamo: **validamente** in vigore) restano fino alla loro naturale scadenza e – se a tempo indeterminato – fino al recesso di una delle parti.

In entrambi i casi si può star tranquilli che il Fisco da un lato e l' INPS dall' altro faranno di tutto per dimostrare che i contratti in essere sono privi di un qualche requisito. E quindi non validi.

Suggeriamo senz' altro di interpellare il Consulente del Lavoro.

* * * *

Nel ringraziare dell' attenzione, ci teniamo a disposizione ed inviamo i migliori saluti.

S O F I M
SISTEMI DI AMMINISTRAZIONE

SO-CIR/CIR15-CIR/POR

SOFIM-SISTEMI DI AMMINISTRAZIONE srl
Cap. soc. 46.800 euro, vers. - Sede legale: Marina di Carrara/Ms, Viale da Verrazzano 7 – Cod. fisc. e part. iva 00352520456
Tel. e fax autom. 0585 – 787666 – 787667 – 630478 - Registro delle Imprese di Massa Carrara/Ms – sofimsrl@tin.it

Consulenza ed assistenza: DONNINI & ASSOCIATI - Dottori Commercialisti e Revisori Contabili